

**Verbale di Assemblea ordinaria del 24 ottobre 2022 dell'Associazione Terzo Millennio –
Laboratorio di Umana Solidarietà - APS.**

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 18:00, presso la sede legale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto a norma del D.lgs. 117/2017 non soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 3 e 5: modifica di adeguamento Statuto richiesta ex art.31 c.8 D.M.106/2020 per trasmigrazione nel Registro Unico Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 21 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, dottor Andrea Pignataro il quale, constatata la presenza di n. 7 soci e di n. 2, i soci Lattanzi e Sica, presenti tramite collegamento su piattaforma per un totale di 9 soci aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretaria la sig.ra Pamela Campobasso. I nomi dei soci intervenuti sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale, e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Riguardo alla trattazione del punto 1, il Presidente, relaziona gli associati sul fatto che con nota del 6 settembre, dall'ufficio competente regionale, è stata avanzata una richiesta di integrazione ex art.31 c.8 D.M. 106/2020 di adeguamento dello statuto dell'associazione ex art. 35 co.5 del Codice del Terzo Settore.

La suddetta norma prevede, e si cita testualmente, che *“la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.”*

Di fatto nella nota viene contestata l'assenza nell'art. 1 dello statuto dell'associazione del suddetto acronimo APS, pertanto, ed al fine di consentire la trasmigrazione dall'albo delle Associazioni APS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) si necessita integrare l'art. 1 dello statuto aggiungendo l'acronimo APS alla denominazione riportata all'interno dello stesso articolo.

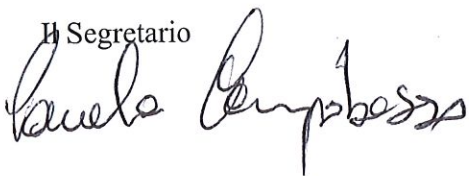
Si prosegue quindi con la lettura dell'art. 1 modificato a norma di legge alla fine della quale si procede alla votazione palese.

L'Assemblea con voto unanime delibera l'approvazione della modifica dello statuto che viene allegato al seguente atto.

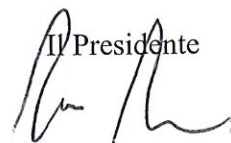
Il Presidente, inoltre, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 3 e 5 del D.Lgs.117/2017, viene altresì incaricato insieme al segretario alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Non essendoci altre richieste, il Presidente, dopo aver provveduto alla trascrizione del presente verbale che viene letto e sottoscritto, dichiara sciolta la seduta alle ore 20:30

Il Segretario



Il Presidente



Verbale di Assemblea del 24/10/2022

Elenco soci partecipanti:

- Andrea Pignataro
- Pierpaola Cascione
- Giovanni Pignataro
- Paola Pepe
- Pamela Campobasso
- Ivano Taurino
- Francesco Raho
- Fabiola Sica (in collegamento su piattaforma)
- Giovanni Lattanzi (in collegamento su piattaforma)

17 NOV. 2022

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il
al n° 2713 serie III esatti
€ ESENTE ()
con Mod. F23 del



L'ADDETTO ALL'UFFICIO TERRITORIALE
POLIFUNZIONALE
Emiliano Aloisi
Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

“Terzo Millennio - Laboratorio di Umana Solidarietà- APS”

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Castri di Lecce (LE) Via Lolli n.6, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “Terzo Millennio - Laboratorio di Umana Solidarietà - APS” in conformità al dettato dell'art. 35 c. 5 del D.Lgs 117/2017. L'associazione ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS allorquando sarà definita la propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera dell'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “Terzo Millennio - Laboratorio di Umana Solidarietà - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle norme di attuazione, della legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e rimpatrio volontario assistito;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e nonviolenta;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore

In linea con i principi che ispirano le organizzazioni del terzo settore, si propone altresì di:

- promuovere e favorire gli interventi e le attività nei settori della formazione e dell'educazione non formale, della formazione professionale, del lifelong learning, dell'orientamento, del servizio civile, degli scambi interculturali, della promozione culturale e sportiva, della protezione e difesa civile, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione allo sviluppo, della difesa ecologica, della salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, mediante il corretto e proficuo impiego delle proprie risorse umane, dei propri soci, dei simpatizzanti, dei volontari in servizio civile nonché di tutti quei soggetti aderenti volontari che ritengono di poter contribuire alla realizzazione degli scopi statutari finalizzati allo sviluppo del territorio e delle comunità;
- promuovere interventi di educazione e formazione in favore dei giovani;
- promuovere la solidarietà tra i popoli, il rispetto dei diritti umani, la cooperazione e lo sviluppo di tutti i popoli, contribuendo all'eliminazione di qualsiasi barriera, sociale, culturale, economica;
- Contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale tecnico ed economico di tutti i popoli seguendo i principi di corresponsabilità, interdipendenza e nonviolenza, con particolare attenzione alla promozione dell'equità nelle relazioni di genere;
- Promuovere, a livello locale e internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione all'applicazione delle tecnologie appropriate e di energie da fonti rinnovabili, agli stili di vita e consumo;
- Costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà.;
- impegnarsi in un progetto comune di crescita culturale, civile, sociale ed economica del Salento e dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- contribuire a ridefinire un sistema di protezione sociale non residuale e riparatorio

che, ispirandosi ai principi di solidarietà, universalismo e sussidiarietà, trovi una effettiva possibilità di realizzazione grazie al riconoscimento ed alla valorizzazione della partecipazione di tutti i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di terzo settore;

- esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità, in special modo attraverso la sua promozione tra le giovani generazioni, contro ogni tipo di razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione sia essa di natura economica, sociale, etnica, religiosa, sessuale o di età;
- contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo equo e sostenibile di tutti i popoli, in particolare delle regioni economicamente svantaggiate del mondo;
- prestare attività di volontariato per favorire la solidarietà sociale, ovvero realizzare attività rivolte a migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
- operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e della cittadinanza attiva;
- promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo l'uomo al centro della sua attività, si faccia carico di ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli aderenti;
- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati;
- collaborare con enti, associazioni ed istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra i soci, le associazioni aderenti e tra essi ed altri enti esterni;
- promuovere la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari;

- acquisire, condurre in locazioni e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione di centri e strutture culturali, assistenziali, sportivi, turistici e naturalistici in proprietà o affidati in gestione da enti pubblici o privati;
- implementare studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti;
- elaborare e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata tendenti allo sviluppo autonomo dei paesi del sud del mondo, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali e privilegiando l'utilizzo delle tecnologie appropriate;
- realizzare attività di informazione ed educazione alla cittadinanza mondiale; di educazione interculturale; di educazione ai diritti umani; iniziative di promozione della solidarietà e del volontariato; iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile volti a preservare l'equilibrio del pianeta e l'adozione di stili di vita ecologici;
- ideare e realizzare attività per e insieme alle persone migranti e alle loro associazioni, promuovendo il protagonismo, l'auto-organizzazione e la partecipazione alla vita civica in tutti i suoi aspetti da parte delle persone di origine straniera, con progetti e interventi in Italia e nei paesi di origine;
- realizzare attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte alle scuole, a volontari e cooperanti in progetti di solidarietà internazionale, alla società civile e a qualsiasi soggetto interessato;
- formare personale specializzato e volontari destinati a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
- realizzare progetti ed interventi, anche tramite l'invio di volontari e proprio personale specializzato, nei Paesi in via di sviluppo;
- realizzare attività volte a sostenere il commercio equo e solidale, il turismo sostenibile e responsabile e il credito etico, visti come strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo umano sostenibile e come alternativa concreta ai modelli di produzione e consumo tradizionali;
- produrre e diffondere testi riguardanti propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa;
- svolgere tutte le attività che vengono riconosciute utili al raggiungimento dei fini che l'associazione si propone;

- effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
- costituire e detenere quote di società e consorzi e partecipare ad associazioni temporanee di imprese, ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali;
- aprire sedi in Italia e all'estero

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione opera su base locale, nazionale e internazionale, strutturandosi su articolazioni locali, su base comunale, provinciale e regionale, con le quali stabilisce un rapporto associativo o di collaborazione, piuttosto che un accordo di partenariato.

Il rapporto associativo, di collaborazione o di partenariato con le articolazioni locali è definito da apposito Regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera.

Codice etico

Art. 7. L'associazione adotta, sulla base delle finalità di cui all'art.3 del presente Statuto, un Codice Etico con efficacia nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art.5 del presente Statuto.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota

associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di Amministrazione.

Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti associato dell'associazione a titolo individuale.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione, che deciderà a maggioranza sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata all'Organo di Amministrazione, contenente:

- 1) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- 2) dichiarazione sottoscritta su apposito modulo, di osservanza delle norme previste dallo Statuto, nonché delle deliberazioni degli organi sociali;

La domanda di ammissione, debitamente corredata, va consegnata direttamente oppure inviata a mezzo posta all'Organo di Amministrazione dell'associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna o di ricevimento della domanda (o la data del versamento, se antecedente).

La qualità di socio si perfeziona con il versamento della quota associativa, viene annotata in apposito registro dei soci e viene mantenuta con il versamento negli anni successivi delle quote associative, nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Art.10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma

versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci si impegnano a dare la loro collaborazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali, rendendole pubbliche nel rispetto delle normative vigenti.

I soci non possono far parte di altre associazioni – qualunque sia l'incarico da costoro ricoperto – che siano in contrasto con le finalità di Terzo Millennio - Laboratorio di Umana Solidarietà.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Il provvedimento dovrà essere notificato all'interessato a cura del Presidente, a mezzo lettera raccomandata A/R o Pec ed essere annotato nel registro soci.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio, entro il 31 Agosto.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'Organo di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, pertanto, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Organo di Amministrazione;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio

definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'Organo di Amministrazione sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione delle proposte di modifica dello Statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- il rinnovo delle cariche sociali nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'integrazione degli Organi Sociali nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti inferiori alla maggioranza;
- eventuali altre materie riservate per legge alla sua competenza.

Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Organo di Amministrazione

Art. 23. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ma comunque almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, l'Organo di Amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo

presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo successivo dell'anno interessato;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- programma, realizza e gestisce l'attività sportiva ed istituzionale;
- determina la quota annuale di iscrizione;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- promuove le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- nomina all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- delega al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione e

dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Ha facoltà di nominare un Ufficio di Presidenza composto da persone di sua fiducia, scelte anche tra soggetti non aderenti all'associazione, dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario che viene eletto dall'Organo di Amministrazione, nella sua prima convocazione, a maggioranza semplice.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di Amministrazione.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e, se previsto, del Comitato Esecutivo. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se collegiale, l'organo di controllo è composto da 3 revisori dei conti effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra persone non associate, i quali restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Almeno uno deve essere scelto tra quelli iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata infra o ultra triennale.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

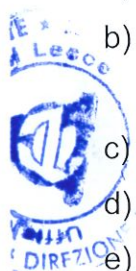
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- 
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
 - i) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione dell'assemblea. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il consolidamento del patrimonio dell'associazione, fatta salva la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle direttamente connesse.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla

presentazione della richiesta all'organo competente

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti

disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Organo di Amministrazione saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono chiedere copia personale.

